



Firenze, 12 giugno 2025

AOOCRT Protocollo n. 0008723/17-06-2025



LEX 11  
PDL 319  
02.06

Al Presidente del Consiglio regionale

**Oggetto: Proposta di legge regionale**

*Disposizioni per la promozione delle attività teatrali nelle istituzioni scolastiche*

D'iniziativa dei Consiglieri:

CRISTINA GIACCHI 

ANNA PARIS 

DONATELLA SPADI 

FIAMMETTA CARINOSSE 

ANDREA VANNUCCI 

ANDREA PIERONI 

MARIO PUPPA 

ENRICO SOSTEGNI 

FIAMMETTA CARINOSSE 

FEDERICA FRATONI 

MARCO MARTINI 

VINCENZO CECCARELLI 

## **Proposta di legge**

### **Disposizioni per la promozione delle attività teatrali nelle istituzioni scolastiche**

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Destinatari

Art. 4 – Programmazione degli interventi

Art. 5 – Criteri

Art. 6 – Clausola di neutralità finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);

Considerato quanto segue:

1. La valorizzazione delle dimensioni espressive, comunicative e relazionali costituisce parte integrante del percorso educativo e formativo delle giovani generazioni e rappresenta un obiettivo che le istituzioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, sono chiamate a promuovere;
2. Il teatro, in quanto linguaggio artistico e collettivo, si configura come strumento capace di concorrere in modo peculiare alla formazione degli studenti, favorendo l'apprendimento attivo, l'inclusione sociale, il superamento di situazioni di disagio e la crescita personale, anche in una prospettiva interculturale;
3. In Toscana diverse istituzioni scolastiche hanno attivato percorsi teatrali in collaborazione con soggetti culturali e realtà di settore presenti sul territorio, evidenziando il valore educativo di tali attività e la possibilità di consolidare relazioni stabili tra scuola, cultura e comunità locale;

4. E' opportuno, alla luce delle esperienze maturate e della rilevanza culturale e formativa rivestita dallo svolgimento di tali attività in ambito scolastico, dotare la Regione Toscana di una specifica normativa finalizzata a favorire la più ampia diffusione delle pratiche teatrali nelle scuole del territorio regionale, promuovendo la realizzazione sistematica di tali iniziative e assicurando continuità e stabilità progettuale alle stesse;

Approva la presente legge

### **Art. 1.**

#### **Finalità**

1. La Regione riconosce il teatro come strumento educativo, formativo e di aggregazione sociale, idoneo a sviluppare le competenze relazionali, espressive e creative degli studenti, nonché a favorire la crescita personale, la prevenzione del disagio giovanile, l'inclusione sociale e il dialogo interculturale.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

1. La Regione, ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene le attività teatrali realizzate nell'ambito dei percorsi educativi delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento a progetti concernenti:

- a) la realizzazione di laboratori teatrali e percorsi formativi;
- b) la produzione di spettacoli e rappresentazioni teatrali con il coinvolgimento diretto degli studenti;
- c) lo svolgimento di attività formative e di aggiornamento rivolte al personale docente, anche finalizzate all'integrazione delle metodologie teatrali nella didattica;
- d) la promozione di collaborazioni tra istituzioni scolastiche e teatri, associazioni e compagnie teatrali, finalizzate alla diffusione della cultura teatrale e della pratica del teatro nelle comunità scolastiche;
- e) la partecipazione delle istituzioni scolastiche a festival, rassegne e iniziative di valorizzazione delle attività teatrali giovanili.

### **Art. 3**

#### **Destinatari**

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e di secondo grado.

#### **Art. 4**

##### **Programmazione e attuazione degli interventi**

1. La Regione, previo accordo con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana o con le istituzioni scolastiche interessate, individua annualmente nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER) gli interventi di cui all'articolo 2 e le risorse necessarie alla loro attuazione.

2. Le modalità operative per l'attuazione degli interventi individuati ai sensi del comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

1. La Regione, tenuto conto delle attività esercitate in materia dalla Fondazione Toscana Spettacolo di cui all'articolo 42 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) e previo accordo con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana o con le istituzioni scolastiche interessate, individua annualmente nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER) gli interventi di cui all'articolo 2 e le risorse necessarie alla loro attuazione.

#### **Art. 5**

##### **Criteri**

1. Gli interventi di cui all'articolo 2 sono individuati tenendo conto, prioritariamente, dei seguenti criteri:

- a) comprovata esperienza dei soggetti proponenti e qualità artistica del progetto, valutata anche in relazione al metodo didattico proposto, con particolare attenzione agli elementi di innovatività;
- b) integrazione delle attività teatrali nel percorso educativo degli studenti, in coerenza con gli obiettivi formativi dell'istituzione scolastica;
- c) inclusione di studenti con bisogni educativi speciali e disabilità;
- d) collaborazione strutturata tra istituzioni scolastiche e soggetti teatrali radicati nel territorio regionale;
- e) attitudine dei progetti a consolidarsi nel tempo e a concorrere alla definizione di pratiche educative stabili.

#### **Art. 6**

##### **Clausola di neutralità finanziaria**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## **Relazione illustrativa**

La valorizzazione delle dimensioni espressive, comunicative e relazionali costituisce parte integrante del percorso educativo e formativo delle giovani generazioni e rappresenta un obiettivo che le istituzioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, sono chiamate a promuovere.

Il teatro, in quanto linguaggio artistico e collettivo, si configura come strumento capace di concorrere in modo peculiare alla formazione degli studenti, favorendo l'apprendimento attivo, l'inclusione sociale, il superamento di situazioni di disagio e la crescita personale, anche in una prospettiva interculturale.

In Toscana diverse istituzioni scolastiche hanno attivato percorsi teatrali in collaborazione con soggetti culturali e realtà di settore presenti sul territorio, evidenziando il valore educativo di tali attività e la possibilità di consolidare relazioni stabili tra scuola, cultura e comunità locale.

Con la presente proposta di legge, alla luce delle esperienze maturate e della rilevanza culturale e formativa rivestita dallo svolgimento di tali attività in ambito scolastico, si interviene, pertanto, al fine di dotare la Regione Toscana di una specifica normativa finalizzata a favorire la più ampia diffusione delle pratiche teatrali nelle scuole del territorio regionale, promuovendo la realizzazione sistematica di tali iniziative e assicurando continuità e stabilità progettuale alle stesse.

Nel dettaglio l'articolato dispone quanto segue.

L'**articolo 1** riconosce il teatro come strumento educativo, formativo e di aggregazione sociale, attribuendogli una funzione rilevante nello sviluppo delle competenze relazionali, espressive e creative degli studenti. Viene altresì sottolineato il contributo che le pratiche teatrali possono offrire alla crescita personale, alla prevenzione del disagio giovanile, all'inclusione sociale e al dialogo interculturale, delineando così il quadro valoriale entro cui si inserisce l'intervento normativo.

L'**articolo 2** esplicita l'oggetto della legge, precisando che l'intervento regionale si concretizza nel sostegno e nella promozione delle attività teatrali svolte all'interno dei percorsi educativi delle istituzioni scolastiche. L'articolo dettaglia inoltre le tipologie di progetti che rientrano nell'ambito applicativo della norma: laboratori e percorsi formativi; spettacoli realizzati con la partecipazione attiva degli studenti; formazione e aggiornamento del personale docente in materia di metodologie teatrali; collaborazioni tra scuola e soggetti teatrali; partecipazione a iniziative di valorizzazione e diffusione della cultura teatrale giovanile.

Con l'**articolo 3** vengono individuati i soggetti destinatari degli interventi previsti dalla presente proposta di legge, specificando che essi sono rappresentati dalle scuole primarie e dalle scuole secondarie di primo e di secondo grado.

L'**articolo 4** disciplina le modalità di programmazione degli interventi disponendo che la loro individuazione, e il relativo reperimento delle risorse necessarie, avvenga su base annuale nell'ambito

del Documento di economia e finanza regionale (DEFER), previo accordo con l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana o con le istituzioni scolastiche interessate. In tal modo si assicura una pianificazione coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria della Regione e un coordinamento con il sistema scolastico. Le modalità operative per l'attuazione degli interventi vengono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Con l'**articolo 5** vengono invece elencati i criteri prioritari a cui la Regione dovrà attenersi nell'individuazione degli interventi. I criteri valorizzano in particolare: la comprovata esperienza dei soggetti proponenti e la qualità artistica del progetto; l'integrazione delle attività teatrali nei percorsi educativi; l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali e disabilità; la collaborazione strutturata tra istituzioni scolastiche e soggetti teatrali radicati nel territorio; la sostenibilità e la capacità di consolidamento dei progetti nel tempo.

Infine l'**articolo 6**, con la clausola di neutralità finanziaria, dispone che dall'attuazione della presente Pdl non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

### Proposta di legge regionale

**Oggetto:**

Disposizioni per la promozione delle attività teatrali nelle istituzioni scolastiche

**Soggetto proponente:**

Prima firmataria: Cristina Giachi - Gruppo consiliare Partito democratico

**Copertura finanziaria:**

Dalla presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale, anch'essa senza oneri aggiuntivi né di personale né strutturali.

### Tipologia della proposta di legge

La valorizzazione delle dimensioni espressive, comunicative e relazionali costituisce parte integrante del percorso educativo e formativo delle giovani generazioni e rappresenta un obiettivo che le istituzioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, sono chiamate a promuovere. Il teatro, in quanto linguaggio artistico e collettivo, si configura come strumento capace di concorrere in modo peculiare alla formazione degli studenti, favorendo l'apprendimento attivo, l'inclusione sociale, il superamento di situazioni di disagio e la crescita personale, anche in una prospettiva interculturale. In Toscana, diverse istituzioni scolastiche hanno attivato percorsi teatrali in collaborazione con soggetti culturali e realtà di settore presenti sul territorio, evidenziando il valore educativo di tali attività e la possibilità di consolidare relazioni stabili tra scuola, cultura e comunità locale.

Con la presente proposta di legge, alla luce delle esperienze maturate e della rilevanza culturale e formativa rivestita dallo svolgimento di tali attività in ambito scolastico, si interviene, pertanto, al fine di dotare la Regione Toscana di una specifica normativa finalizzata a favorire la più ampia diffusione delle pratiche teatrali nelle scuole del territorio regionale, promuovendo la realizzazione sistematica di tali iniziative e assicurando continuità e stabilità progettuale alle stesse.

### LA MORFOLOGIA GIURIDICA DEGLI ONERI FINANZIARI

La proposta di legge in oggetto è corredata della clausola di neutralità finanziaria ai sensi dell'articolo 17, comma 6 bis della legge n. 196/2009 e dell'articolo 17, comma 2, lettera d) della l.r. 1/2015.

## **LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI**

La Giunta regionale potrà attivare gli interventi di cui alla presente proposta di legge qualora previsti annualmente dal DEFR e qualora lo stesso ne individui le relative risorse necessarie all'attuazione. Il Documento di economia e finanza regionale potrà anche fungere da collettore delle risorse che già risultano destinabili al settore su cui verte l'iniziativa legislativa, siano esse regionali, statali o comunitarie.

Dalla legge in esame, inoltre, non derivano oneri organizzativi in quanto la gestione operativa e di tutti gli adempimenti amministrativi di competenza regionale è svolta dalle strutture esistenti presso la Giunta senza alcun onere aggiuntivo di personale e strutturale.

## **I MEZZI DI COPERTURA FINANZIARIA**

L'articolo 81, comma 3, della costituzione impone l'obbligo della copertura finanziaria statuendo *che "ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte"*.

L'articolo 17, comma 1, legge 196/2009 prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri.

L'articolo 14 legge regionale Toscana 1/2015 disciplina i mezzi di copertura delle leggi regionali che secondo prassi (come richiamata da Corte Conti Sez. Autonomie n. 8/2021) si possono distinguere in "mezzi interni" quando sono già considerati in bilancio e "mezzi esterni", quando si è in presenza di risorse aggiuntive non precedentemente considerate. La copertura di nuove spese deve essere garantita in base a criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza in modo che la determinazione degli oneri e delle relative coperture (maggiore entrata/minore spesa) sia necessariamente contestuale. Il ricorso all'utilizzo degli accantonamenti iscritti in fondi speciali risulta annoverato tra i "mezzi interni" di copertura finanziaria.

Per quanto attiene ai contenuti della proposta di legge in parola, l'articolo 4 prevede che sia il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) ad individuare sia gli interventi di cui all'articolo 2 che le relative risorse necessarie alla loro attuazione. La presente proposta di legge si caratterizza, pertanto, per non comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Non risultano inoltre previsti oneri organizzativi.

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE  
/AULA**

SI  (vedi allegato)

NO

**EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI LEGGE APPROVATI IN COMMISSIONE/  
AULA**

TESTO EMENDAMENTO:

ONERI FINANZIARI PREVISTI DALL'EMENDAMENTO

|           | Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 | Totale |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Missione  |           |           |           |        |
| Programma |           |           |           |        |
| Titolo    |           |           |           |        |
| Totale    |           |           |           |        |

**COPERTURA FINANZIARIA DELLA LEGGE COMPRENSIVA DEGLI  
EMENDAMENTI**

|          | Anno 2025 | Anno 2026 | Anno 2027 | Totale |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Missione |           |           |           |        |
|          |           |           |           |        |

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
| <b>Programma</b> |  |  |  |  |
| <b>Titolo</b>    |  |  |  |  |
| <b>Totale</b>    |  |  |  |  |

## SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Regione

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: Legge regionale

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

La valorizzazione delle dimensioni espressive, comunicative e relazionali costituisce parte integrante del percorso educativo e formativo delle giovani generazioni e rappresenta un obiettivo che le istituzioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, sono chiamate a promuovere. Il teatro, in quanto linguaggio artistico e collettivo, si configura come strumento capace di concorrere in modo peculiare alla formazione degli studenti, favorendo l'apprendimento attivo, l'inclusione sociale, il superamento di situazioni di disagio e la crescita personale, anche in una prospettiva interculturale. In Toscana, diverse istituzioni scolastiche hanno attivato percorsi teatrali in collaborazione con soggetti culturali e realtà di settore presenti sul territorio, evidenziando il valore educativo di tali attività e la possibilità di consolidare relazioni stabili tra scuola, cultura e comunità locale.

Con la presente proposta di legge, alla luce delle esperienze maturate e della rilevanza culturale e formativa rivestita dallo svolgimento di tali attività in ambito scolastico, si interviene, pertanto, al fine di dotare la Regione Toscana di una specifica normativa finalizzata a favorire la più ampia diffusione delle pratiche teatrali nelle scuole del territorio regionale, promuovendo la realizzazione sistematica di tali iniziative e assicurando continuità e stabilità progettuale alle stesse.

*(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)*

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

**1. RISORSE PUBBLICHE**

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1  il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2  il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

---

---

---

FORSE

(specificare dubbi):

---

---

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

 SI NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

 FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

**Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.**

## **2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ**

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NO

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

- 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : \_\_\_\_\_);
- area geografica<sup>1</sup> (indicare quale: \_\_\_\_\_);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

FORSE

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

---

---

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

**Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.**

**Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.**

SI

NO

### **3. VANTAGGIO ECONOMICO**

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;

- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
  - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
  - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
  - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**FORSE**

(specificare dubbi): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.**

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei

requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

|   |
|---|
| II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ. |
|---|

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti \_\_\_\_\_

- 
- notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

- indicare gli orientamenti di settore: \_\_\_\_\_

---

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)**
  - articolo 93
  - articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_
  - articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: \_\_\_\_\_

- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

- Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
  - Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
  - Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

- Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ *Casi di pre notifica*

***Supporto del Distinct Body***

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

---

---

***Parere del Distinct Body***

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.